



LA CESSIONE DEL V° DELLO STIPENDIO

Sempre più spesso i lavoratori ricorrono alla cessione del quinto dello stipendio, quale strumento di autofinanziamento, coinvolgendo in questo modo anche i datori di lavoro che devono procedere alla trattenuta in busta paga.

La cessione del quinto è un contratto in virtù del quale un soggetto (il dipendente) decide di contrarre un debito per soddisfare esigenze personali, attraverso la sottoscrizione di un contratto con una società finanziaria.

Il datore di lavoro, quale soggetto erogatore dello stipendio, viene coinvolto in questa operazione in quanto la cessione economica è concessa a fronte della garanzia che esista una retribuzione costante.

Pertanto, il datore di lavoro è soggetto passivo di decisioni altrui, rispetto alle quali è però chiamato a fornire informazioni e spesso sopportare anche costi.

L'azienda infatti riceve direttamente dalle società finanziarie, dei questionari a volte anche complessi, attraverso i quali questi soggetti terzi tentano di ottenere tutte le informazioni a loro necessarie a concedere il prestito.

Si sconsiglia vivamente di procedere alla compilazione di tale documentazione, in quanto non si tratta di un obbligo e potrebbe anche coinvolgere dati sensibili privi di specifica liberatoria alla divulgazione ed inoltre un eventuale involontario errore di compilazione rende l'azienda corresponsabile nell'estinzione del debito in caso di insolvenza del lavoratore.

Eventualmente si può predisporre una mera lettera da rilasciare al dipendente, con i dati principali necessari.

Non è prevista una forma specifica da parte della finanziaria della cessione del quinto, pertanto, l'azienda, dalla data di ricevimento di una qualunque comunicazione, è tenuta a procedere alla trattenuta in paga ed al versamento, entro il mese successivo, dell'importo al concessionario.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, si procede alla trattenuta anche sul TFR e fino a concorrenza dell'intero debito residuo.

A fronte dell'obbligo, in capo all'azienda, di dare corso alle cessioni di quote retributive, non esiste invece alcun dovere di sopportare i costi gestionali di tali operazioni, che quindi possono essere ri-addebitate al dipendente, ad esempio prevedendolo nel regolamento aziendale.

Si ricorda che tutte le circolari predisposte sono anche direttamente scaricabili dal sito www.studioboller.it nella sezione riservata alle aziende.

L'argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio. Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento e si porgono cordiali saluti